



UDIENZA DI DISCUSSIONE DELLA CAUSA AVANTI AL GIUDICE DEL LAVORO

Schema di Giulio SPINA*

(art. 420 c.p.c.)



* Dottore di ricerca IAPR. Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile (già cultore di Diritto processuale civile); Direttore Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile.



Chiamata in causa di terzo

Nel caso di chiamata in causa a norma degli artt. 102, c. 2, 106 e 107 c.p.c. il giudice (**art. 420, c. 8, c.p.c.**):

- fissa una **nuova udienza**;
- dispone che, entro 5 gg., siano **notificati** al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'art. 415, c. 3, 5 e 6 c.p.c.

Ulteriori principali norme rilevanti

(**artt. 420 bis e ss.**)

- Le udienze di mero rinvio sono vietate
- il giudice:
 - a) quando è necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validità o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, il giudice decide con sentenza tale questione, impartendo distinti provvedimenti per la prosecuzione della causa, fissando una successiva udienza in data non anteriore a novanta giorni (strumento di tutela: ricorso immediato per cassazione entro 60 gg.)
 - b) indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti;
 - c) può disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti;
 - d) può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare (ex art. 246) o a cui sia vietato (ex art. 247);
 - e) in ogni stato del giudizio, su istanza di parte, dispone il pagamento delle somme non contestate e può, su istanza del lavoratore, disporre il pagamento di una somma a titolo provvisorio (quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova).

Sentenza
(lettura in udienza)
(**art. 429**)